

N. R.G. 4/2022 fall.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO

IL TRIBUNALE

riunito in seguente composizione collegiale:

dott.	Carlo Barile	Presidente
dott.	Nicolò Grimaudo	Giudice est.
dott.	Milton Cosimo Leonardo D'Ambra	Giudice

sentita la relazione del Giudice relatore;

lette le conclusioni delle parti all'esito dell'udienza di comparizione del giorno 8.8.2022;
vista l'istanza nel frattempo depositata dalla ricorrente, avente ad oggetto l'autorizzazione ad agire giudizialmente nei confronti di terzi per il recupero di un credito;

osservato che nel termine assegnato e successivamente prorogato dal Tribunale ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., la ricorrente ha omesso il deposito di piano e proposta di concordato ovvero di domanda di omologazione dell'accordo *ex art. 182-bis l.fall.*;

ritenuto pertanto che la domanda suddetta debba essere dichiarata inammissibile, e che ciò imponga altresì la dichiarazione di non doversi provvedere sulla menzionata istanza di autorizzazione;

dato atto infine che, in merito all'istanza di fallimento, il Giudice relatore ha riservato di riferire al Tribunale all'esito dell'udienza fissata per il 20.9.2022;

PQM

Visto l'art. 162 l.fall.;

dichiara

l'inammissibilità della domanda di apertura della procedura di concordato preventivo
formulata da Gasda s.r.l.;


non doversi provvedere sull'istanza depositata il 5.8.2022.

Si comunichi.

Busto Arsizio, 11/08/2022

Il Giudice estensore

dott. Nicolò Gimmaudo



Il Presidente

dott. Carlo Barile

